

**LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 23-09-1991
REGIONE LAZIO**

Costituzione dell' istituto di studi musicali di Latina.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 28
del 10 ottobre 1991

<p><i>Riferimenti Normativi PASSIVI</i> TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LAZIO Numero 6 del 1999 Art. 75 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da Legge Regionale LAZIO Numero 12 del 1997 Art. 43 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LAZIO Numero 6 del 1999 Art. 75 TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LAZIO Numero 6 del 1999 Art. 75</p>

*Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge;*

ARTICOLO 1

1. In conformità all' articolo 53, primo comma, lettera a), dello statuto regionale la Regione promuove la costituzione dell' istituto per gli studi musicali con sede in Latina finalizzata a:
- a) attività di ricerca e studi musicali nel Campus internazionale di musica di Latina;
 - b) iniziative culturali e formative, di ricerca raccolta e documentazione di musiche e di studi musicali.

ARTICOLO 2

1. L' istituto provvede, nell' ambito delle competenze regionali, in materia di promozione culturale, di ricerca, documentazione, formazione e scambi culturali per favorire gli studi musicali ad espletare attività di:

- a) raccolta e documentazione di musiche contemporanee;
- b) acquisto di manoscritti ed epistolari originali;
- c) costituzione di biblioteca musicale;
- d) costituzione di archivio storico del Campus internazionale di musica di Latina;
- e) servizi di consultazione, relazione, incontri di studio e scambio culturale;
- f) organizzazione premio biennale << Latina >> di studi musicali;
- g) stampa dei lavori vincitori del premio e degli atti degli incontri;
- h) bando di borse di studio per giovani laziali;
- i) stampa di bollettino di informazione.

ARTICOLO 3

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale LAZIO Numero 6 del 1999 Art. 75](#)

1. La gestione dell' istituto è affidata ad apposita società per azioni promossa dalla Giunta regionale che può prevedere la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. La Regione contribuisce alle spese di gestione con un fondo di dotazione non inferiore a lire 500 milioni per il primo anno di attività . Negli anni successivi il contributo viene fissato con la legge annuale di bilancio.

ARTICOLO 4

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale LAZIO Numero 6 del 1999 Art. 75](#)

1. Fino alla costituzione della società di gestione dell' istituto le funzioni dello stesso vengono svolte dalla Giunta regionale, assessorato regionale alla cultura e realizzate sulla base di apposita convenzione con il Campus internazionale di musica di Latina. L' erogazione della somma di cui al precedente articolo 3 avviene con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente per la cultura.

ARTICOLO 5

1. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione della Regione per il 1991, n. 16212 denominato: << Finanziamento per le spese di gestione e lo sviluppo dell' istituto per gli studi musicali di Latina >>, con lo stanziamento di lire 500 milioni.

2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 500 milioni per l' anno 1991 si farà fronte con diminuzione di pari importo del capitolo n. 31001 denominato: << Fondo di riserva per spese obbligate e d' ordine >>.

3. All' onere per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 23 settembre 1991

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 settembre 1991.